

Adottato con D.R. 2114/2012 del 18/09/2012

Modificato con D.R. 438/2016 del 08/04/2016

Modificato con D.R. 777/2018 del 17/07/2018 - modifica allegato 2 elenco corsi di studio a.a.2018/2019

Modificato con D.R. 896/2019 del 02/09/2019 - modifica allegato 2 elenco corsi di studio a.a.2019/2020

Modificato con D.R. 821/2020 del 31/08/2020 - modifica allegato 2 elenco corsi di studio a.a.2020/2021

Modificato con D.R. 877/2021 del 06/08/2021 - modifica allegato 2 elenco corsi di studio a.a.2021/2022

Modificato con D.R. 1067/2022 del 04/08/2022 - modifica allegato 2 elenco corsi di studio a.a.2022/2023

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

INDICE

<i>ART. 1 – Definizioni</i>	3
<i>ART. 2 - Autonomia Didattica</i>	3
TITOLO I – Titoli e Corsi di Studio	4
<i>ART. 3 - Titoli e Corsi</i>	4
TITOLO II – Strutture didattiche e organizzazione della Didattica	4
<i>ART. 4 - Dipartimenti e strutture di raccordo (Scuole/Facoltà)</i>	4
<i>ART. 5 - Corsi di Laurea</i>	5
<i>ART. 6 - Corsi di Laurea Magistrale</i>	5
<i>ART. 7 - Corsi di Specializzazione</i>	6
<i>ART. 8 - Dottorati di Ricerca</i>	6
<i>ART 9 – Internazionalizzazione</i>	6
<i>Art. 10 – Lauree e Lauree Magistrali a titolo doppio/multiplo o congiunto</i>	7
<i>ART. 11 – Master Universitari</i>	7
<i>ART. 12 – Formazione finalizzata e permanente</i>	8
<i>ART. 13 - Classi di corsi di studio</i>	8
<i>ART. 14 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio</i>	8
TITOLO III – Regolamentazione dell’attività didattica	9
<i>ART. 15 - Commissioni didattiche paritetiche</i>	9
<i>ART. 16 - Istituzione e modifica dei corsi di laurea e di laurea magistrale</i>	10
<i>ART. 17 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale</i>	10
<i>ART. 18 - Attività formative dei Corsi di Laurea</i>	11
<i>ART. 19 - Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale</i>	12
<i>ART. 20 - Crediti Formativi Universitari</i>	13
<i>ART. 21- Regolamenti didattici dei corsi di studio</i>	14
<i>ART. 22 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale</i>	15
<i>ART. 23 - Programmazione delle attività formative</i>	16

<i>ART. 24 - Calendario didattico</i>	17
<i>ART. 25 - Obiettivi qualificanti e specifici e tipologia di attività formative</i>	17
<i>ART. 26 - Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica</i>	18
<i>ART. 27 - Cultori della materia</i>	19
<i>ART. 28 - Esami e verifiche del profitto</i>	19
1. Forme di verifica del profitto	19
2. Calendario degli esami di profitto	20
3. Composizione delle commissioni per gli esami di profitto	21
<i>ART. 29 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio</i>	21
1. Modalità e criteri per la prova finale	21
2. Commissioni giudicatrici	22
3. Calendario delle prove finali	22
<i>ART. 30 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero</i>	22
<i>ART. 31 - Orientamento e tutorato</i>	24
1. Servizio di orientamento e tutorato svolto dall'Ateneo	24
2. Servizio di orientamento e tutorato svolto dalle strutture didattiche.	24
<i>ART. 32 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica</i>	24
TITOLO IV – Studenti	25
<i>ART. 33 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi</i>	25
1. Studenti a tempo pieno e a tempo definito	25
2. Studenti “in corso”, “fuori corso” e “ripetenti”	25
3. Iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo.	25
<i>ART. 34 - Studenti diversamente abili</i>	25
<i>ART. 35 - Curricula e piani di studio</i>	26
TITOLO V – Docenti	26
<i>ART. 36 - Compiti didattici dei Docenti Universitari (Professori e Ricercatori)</i>	26
1. Definizione dei compiti didattici dei docenti, inclusa l'attività tutoriale	26
2. Modalità di svolgimento delle lezioni e di altre attività formative	27
<i>ART. 37 - Valutazione della qualità delle attività svolte</i>	27
TITOLO VI - Norme transitorie e finali	28
<i>ART. 38 - Allegati ed entrata in vigore del Regolamento didattico di Ateneo</i>	28

ART. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

1. per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una Laurea, una Laurea Magistrale, un Diploma di Specializzazione, un Dottorato di Ricerca, un Master;
2. per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
3. per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi della normativa vigente;
4. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
5. per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
6. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
7. per Ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio;
8. per regolamento didattico dei corsi di studio: la definizione degli aspetti organizzativi del corso secondo il relativo ordinamento;
9. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
10. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
11. per Consiglio di Area Didattica: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi;
12. per Università o Ateneo: l'Università degli Studi dell'Aquila;
13. per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale n. 50/2012 del 12 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 22 del 27.01.2012.
14. Per Dipartimento di riferimento: il Dipartimento responsabile del Corso di Studi.
15. per Dipartimento associato: il Dipartimento che concorre con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del Corso di Studi sulla base di motivate valutazioni, fornite dai Dipartimenti coinvolti, relativamente alla copertura degli insegnamenti stessi.
16. per Scuola/Facoltà: la struttura di raccordo finalizzata al coordinamento, alla razionalizzazione e alla gestione di servizi comuni delle attività didattiche di almeno due dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare.

ART. 2 - Autonomia Didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente.
2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, sono definiti, ai sensi della normativa in vigore, dai Dipartimenti di

riferimento, su proposta del Consiglio di Area Didattica e sentita la Commissione Didattica paritetica competente.

3. I Regolamenti Didattici dei singoli Dipartimenti, approvati con le modalità stabilite, disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. Eventuali specifiche funzioni deliberative delegate ai Consigli di area didattica devono essere previste nei Regolamenti Didattici dei Dipartimenti di riferimento. Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura alla quale viene conferita la relativa responsabilità.
4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio sono approvati con le medesime procedure previste dal Regolamento Didattico di Dipartimento di riferimento.
5. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi della normativa di Ateneo.
6. Le competenze delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi della normativa di Ateneo, dal Senato accademico.
7. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento d'ateneo approvato secondo la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo.
8. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica.

TITOLO I – Titoli e Corsi di Studio

ART. 3 - Titoli e Corsi

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio, nel rispetto della normativa vigente:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS)
 - il dottorato di ricerca (Ph.D.)
2. L'Università rilascia, altresì, i diplomi di master universitario di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, automaticamente, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, in italiano e in inglese, o in altra lingua in base ad apposite convenzioni, e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei e recepiti dalla normativa italiana, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

TITOLO II – Strutture didattiche e organizzazione della Didattica

ART. 4 - Dipartimenti e strutture di raccordo (Scuole/Facoltà)

1. Relativamente al modello organizzativo adottato dall'Ateneo e fatte salve le attribuzioni dei rispettivi Consigli di Area Didattica, ogni Corso di Studio deve afferire ad un Dipartimento di riferimento, previa valutazione del Senato Accademico, sulla base dei seguenti criteri:
 - profilo professionale specifico che si vuole formare

- obiettivi formativi e sbocchi occupazionali
 - Settori Scientifico-Disciplinari che caratterizzano il corso di studio
 - collegamento funzionale con le aree tematiche di ricerca del Dipartimento.
2. Su proposta di almeno due dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare, è prevista la possibilità di istituire tra loro una struttura di raccordo denominata Scuola o Facoltà finalizzata al coordinamento, alla razionalizzazione e alla gestione di servizi comuni delle attività didattiche relative a uno o più corsi di studio, fatte salve le specificità dell'area medica. L'istituzione delle strutture di raccordo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio Studentesco e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
 3. Ogni Dipartimento, di norma, fa riferimento ad una unica struttura di raccordo. Eventuali eccezioni devono essere giustificate dalla presenza di più aree disciplinari presenti in un Dipartimento che propone di concorrere all'istituzione di più Scuole o Facoltà o dalla presenza di aree disciplinari che forniscono il loro contributo a più Scuole o Facoltà.

ART. 5 - Corsi di Laurea

1. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla preparazione della prova finale e alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
7. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Possono essere previste durate maggiori, con un massimo di sei anni per studenti iscritti a tempo parziale come previsto da apposito Regolamento di Ateneo.

ART. 6 - Corsi di Laurea Magistrale

1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a quelli che hanno conseguito la laurea specialistica.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo

di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
6. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni. Possono essere previste durate maggiori, con un massimo di quattro anni per studenti iscritti a tempo parziale come previsto da apposito Regolamento di Ateneo.
7. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.
8. La durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato, 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Possono essere previste durate maggiori, con un massimo di dieci o dodici anni, a seconda della durata del corso, per studenti iscritti a tempo parziale come previsto da apposito Regolamento di Ateneo.

ART. 7 - Corsi di Specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
2. Il diploma di specialista è conseguito al termine del corso di specializzazione.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specialista lo studente deve aver maturato il numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

ART. 8 - Dottorati di Ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari statali e dalla normativa di Ateneo.
2. I corsi di Dottorato di Ricerca possono afferire a Scuole di Dottorato di Ricerca
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ART 9 – Internazionalizzazione

1. L'Università degli Studi dell'Aquila promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito di tutti i cicli di formazione. A tal fine promuove e stipula con altre università e istituti di formazione superiore stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare l'istituzione di percorsi di studio Internazionali (Bachelor, Master e PhD in cotutela), l'internazionalizzazione di quelle esistenti, e il rilascio di titoli doppi/multipli e/o congiunti.
2. In sede di programmazione annuale, il Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Area Didattica competente, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e per quanto di competenza delle Scuole/Facoltà di riferimento, approva l'elenco degli insegnamenti delle

lauree magistrali che, nell'anno accademico successivo, prevedono attività didattiche in lingua inglese. Tale elenco andrà inserito nel Manifesto degli studi.

Art. 10 – Lauree e Lauree Magistrali a titolo doppio/multiplo o congiunto

1. L'Università degli Studi dell'Aquila può stipulare accordi con Università e/o Istituti di Formazione superiore aventi per oggetto la realizzazione di curricula congiunti per il rilascio di titoli doppi/multipli o congiunti validi in tutti i paesi degli enti partner.
2. Ogni programma congiunto è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità con quanto segue:
 - a. l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b. l'Università partecipante mette a disposizione dello studente le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce gli stessi servizi forniti ai propri studenti;
 - c. ciascuna Università fornisce al proprio studente la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - d. nell'accordo vengono individuati i responsabili di ogni sede e il collegio di docenti che coordinano le attività didattiche;
 - e. nell'accordo viene individuato il *curriculum studiorum* congiunto dove sono specificati i corsi che lo studente seguirà nella propria sede e quelli che farà nella sede partner, con il pieno e automatico riconoscimento dei crediti acquisiti;
 - f. il curriculum è disegnato individuando chiaramente i corsi obbligatori e quelli a scelta dello studente, secondo il principio: "nessun titolo in più senza lavoro in più";
 - g. ogni studente selezionato per conseguire il doppio/congiunto titolo, svolgerà parte del curriculum, equivalente a 60 crediti, nella sede partner h. l'esame finale sarà svolto secondo le regole delle sedi partner. Quando entrambe prevedono la discussione di un elaborato, vengono nominati due relatori di tesi, uno per l'Università dell'Aquila, l'altro per l'Università partecipante. La discussione della tesi si effettuerà in una sola sede davanti ad una commissione giudicatrice composta dal numero di membri previsti dalle regole della sede, tra cui i due relatori.
 - h. i. gli oneri finanziari connessi alla mobilità dello studente sono a carico della sede di appartenenza.
3. E' possibile istituire un nuovo corso di laurea internazionale o internazionalizzare uno esistente o un indirizzo di un corso esistente. Gli studenti possono iscriversi al primo anno del corso internazionale o scegliere tale corso alla fine del I anno. La partecipazione alla mobilità, nonché l'acquisizione del doppio titolo, è soggetta alla verifica dell'esistenza dei prerequisiti richiesti nell'accordo.
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta dagli studenti iscritti alla laurea internazionale e selezionerà quelli che parteciperanno alla mobilità.
5. Gli studenti che avranno svolto il programma previsto dall'accordo, alla fine del corso, riceveranno la laurea di tutti gli enti coinvolti o un titolo congiunto.

ART. 11 – Master Universitari

1. In attuazione della normativa vigente, l'Ateneo può attivare Corsi di formazione per l'acquisizione di specifiche competenze professionali, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali viene rilasciato il Diploma di Master universitario.
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Magistrale o la Laurea Specialistica o la laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale o la Laurea Specialistica o la laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.

4. L'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master, nel rispetto delle normative vigenti, sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.

ART. 12 – Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, può sviluppare iniziative formative destinate all'educazione permanente, attivando in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di educazione permanente e ricorrente;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
2. L'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento, nel rispetto delle normative vigenti, sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.

ART. 13 - Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza previste dalla normativa vigente.
2. L'Università può istituire più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti nei Corsi di Laurea e per almeno 30 crediti nei Corsi di Laurea Magistrale. La differenziazione tra due corsi di studio della medesima classe viene calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.
4. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio.
Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.

ART. 14 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Con apposite deliberazioni l'Università attiva i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
2. L'attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.
3. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:

- a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
 - b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al minimo previsto dalla normativa vigente;
 - d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
4. L'attivazione di un corso di Laurea può essere disposta nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente tra gli atenei interessati.
 5. L'attivazione di un corso di Laurea Magistrale può essere disposta nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente tra gli atenei interessati.
 6. Per quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo, nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.
 7. Riguardo alle risorse di docenza di ruolo necessarie per sostenere i corsi, e al grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano ciascun corso si richiede la effettiva disponibilità di un numero di docenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
 8. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto ministeriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
 9. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

TITOLO III – Regolamentazione dell'attività didattica

ART. 15 - Commissioni didattiche paritetiche

1. Ogni Dipartimento istituisce, coerentemente con i Corsi di Studio dipartimentali, una o più Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti per gruppi omogenei di Corsi di Studio con funzioni di osservatorio permanente delle attività didattiche.
2. Ogni Scuola/Facoltà istituisce, coerentemente con i corsi di studio interdipartimentali di riferimento, una o più Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti per gruppi omogenei di Corsi di Studio, con funzioni di osservatorio permanente delle attività didattiche.
3. La Commissione Didattica Paritetica è presieduta da un Presidente eletto dai membri della Commissione ed è composta al massimo da dieci membri, secondo norme fissate dal Regolamento Didattico di Dipartimento, da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti tra i membri dei Consigli di Dipartimento interessati, secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo e dal Regolamento Elettorale delle Rappresentanze Studentesche.
4. La Commissione Didattica Paritetica svolge i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) valutazione, verifica e rilevazione statistica sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
 - c) individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati delle attività della lettera a) e loro proposta al Nucleo di Valutazione;
 - d) formulazione di pareri sull'istituzione, sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studi;
 - e) formulazione di pareri e proposte alle strutture interessate sulla didattica e i servizi;
 - f) verifica degli esiti dell'attività di orientamento e tutorato;

- g) formulazione di proposte di iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- h) formulazione di pareri sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sui RAD e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nonché sulla coerenza tra i crediti assegnati agli insegnamenti e i relativi programmi. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata senza tale parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico;
- i) nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi, verifica della equiparabilità dei programmi didattici e delle prove d'esame ai fini didattici e della non disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

ART. 16 - Istituzione e modifica dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e culturale e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentite le eventuali Scuole/Facoltà per quanto di competenza. Il Dipartimento proponente deve acquisire il parere della competente Commissione Didattica Paritetica.
5. In merito alle nuove iniziative didattiche deve essere acquisito il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) deve esprimersi, per quel che riguarda la fase di istituzione (ordinamenti), sulla congruità e sull'efficacia delle risorse complessive, di docenza e strutturali, destinate dagli atenei ai corsi di studio attivati secondo la vecchia normativa e di cui si progetta la trasformazione, commisurando le suddette risorse alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione, pronunciandosi, conseguentemente, sulla loro adeguatezza o parziale inadeguatezza in questa prospettiva. Il NVA procede in maniera analoga con riguardo alle proposte di corsi di nuova istituzione, indicando se, in via di ipotesi, sussistono oppure no tutte le risorse necessarie.
8. Allorché l'Università intenda attivare corsi di laurea e di laurea magistrale nell'ambito di quelli per la cui istituzione sia intervenuta l'approvazione ministeriale, il NVA dovrà accertare e garantire, per ognuno dei corsi di studio dei quali si è decisa l'attivazione, l'effettiva sussistenza dei requisiti di docenza e strutturali e delle altre condizioni dichiarate. Il Nucleo provvede inoltre ad acquisire periodicamente le valutazioni degli studenti frequentanti e dei laureandi e le rendono disponibili.
9. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.

ART. 17 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11

della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento di riferimento nonché eventuali Dipartimenti associati;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTA;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formative;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili sulla base della normativa vigente;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. In caso di corsi di studio interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

ART. 18 - Attività formative dei Corsi di Laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;

- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
 - h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

ART. 19 - Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando

la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8. Nei limiti della sostenibilità e del rispetto dei livelli qualitativi dell'offerta formativa, agli studenti viene garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e, nei corsi a ciclo unico, nelle discipline di base e caratterizzanti.

ART. 20 - Crediti Formativi Universitari

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
 - a) almeno 5 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
 - b) almeno 8 ore e non più di 12 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c) massimo 16 ore di pratica individuale in laboratorio;
 - d) nei corsi di laurea abilitanti di area sanitaria, le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE e 77/453/CEE e 2005/36CE. Inoltre, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrico/a, il peso del credito formativo della classe prima corrisponde a 30 ore di lavoro/studente.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 28.

7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite da apposito Regolamento.

ART. 21- Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di Area Didattica competenti, sono deliberati dai Consigli dei Dipartimenti cui fanno riferimento i singoli corsi di studio, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza, delle Scuole/Facoltà di riferimento, nonché della Commissione Didattica Paritetica competente. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.
2. Ai sensi della normativa vigente, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
 - g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
 - j) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
 - k) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - l) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - m) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
 - o) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
 - p) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
4. La coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati è deliberata dai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati presenti e, per quanto di competenza, delle Scuole/Facoltà di riferimento, previo parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente per il corso di studio. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti di riferimento, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza, delle Scuole/Facoltà di riferimento, previo parere favorevole delle

Commissioni Didattiche Paritetiche competenti, ed entrano in vigore, di norma, nell'anno accademico successivo a quello della loro approvazione.

6. I Dipartimenti di riferimento assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero di CFU assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa, su proposta del Consiglio di Area Didattica competente, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e per quanto di competenza delle Scuole/Facoltà di riferimento.

ART. 22 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio ed il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore.
2. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono, in modo inequivocabile, le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicato nei successivi commi.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma precedente non risulti positiva, il Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Area Didattica indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.
4. Le attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, e quelle integrative sono organizzate dai Consigli di Area Didattica al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto 7. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ministeriali. Qualora lo studente presenti il Diploma Supplement, questo sarà sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti curriculari richiesti. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.
6. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi della normativa vigente.
7. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria e ai corsi di studio finalizzati alla formazione dell'architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi della normativa vigente. L'Università, tenuto conto delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede ad indicare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento Didattico del Dipartimento di riferimento, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato Accademico assunte previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
1. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dalla normativa vigente.

Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

8. Per accedere ai Master di primo livello è necessario avere conseguito la laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario avere conseguito la laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
9. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali CFU aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti didattici.
10. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale/specialistica conseguita entro le classi di corso di studio precisate dal regolamento relativo, o di titoli di laurea acquisiti secondo ordinamenti pre-vigenti al DM-509/99, o di altro titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali CFU aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti specifici.
11. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.
12. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo.

ART. 23 - Programmazione delle attività formative

1. Manifesto degli Studi e guide didattiche

1. L'Ateneo predispone ogni anno, di norma, entro il 31 maggio, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico coordinando i manifesti degli studi proposti dai Dipartimenti di riferimento sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza delle Scuole/Facoltà di riferimento.
2. Il Manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
3. Ai fini di cui sopra i Consigli dei Dipartimenti di riferimento, su proposta del competente Consiglio di Area Didattica, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza delle Scuole/Facoltà di riferimento, stabiliscono ogni anno il percorso didattico previsto per il successivo anno accademico, gli elementi necessari per la definizione del Manifesto degli Studi, nonché ogni notizia utile ad orientare gli studenti negli studi.

In particolare dovranno essere indicati:

- a. il piano di studio consigliato con riferimento agli obiettivi formativi;
 - b. le eventuali propedeuticità;
 - c. i crediti assegnati ad ogni attività formativa;
 - d. le sessioni degli appelli d'esame o di altre verifiche del profitto;
 - e. le disposizioni sugli obblighi di frequenza.
4. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
 5. Il Manifesto degli Studi contiene anche le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica

parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

6. Le guide didattiche, da predisporre a cura dei Dipartimenti di riferimento, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza delle Scuole/Facoltà di riferimento, entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

ART. 24 - Calendario didattico

1. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
2. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento di riferimento, su proposta del competente Consiglio di Area Didattica, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.

ART. 25 - Obiettivi qualificanti e specifici e tipologia di attività formative

1. Per ogni classe di Corso di Laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli sono stabiliti dai decreti ministeriali di riferimento.
2. Le tipologie delle attività formative sono così raggruppate:
 - a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo con un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 CFU e, comunque, non superiori a 18 CFU, per la Laurea e a 8 CFU e, comunque, non superiori a 12 CFU, per la Laurea Magistrale;
 - d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e/o caratterizzanti, con un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 18 CFU per la Laurea e a 12 CFU per la Laurea Magistrale, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, relative a SSD non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti; qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò deve essere data adeguata motivazione;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla Laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano. Alla prova finale della Laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità. Ad essa va attribuito un numero di CFU misurato sul tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Per la Laurea Magistrale i CFU da attribuire dovrebbero essere notevolmente superiori a quelli previsti per la Laurea, con un punteggio di merito adeguato alla qualità del lavoro svolto, fermo restando che la tesi di Laurea Magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
 - f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di

studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

- g) nell'ipotesi che il corso di studio sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- h) i regolamenti di corso di studio devono definire, qualora previste, le tipologie delle forme didattiche a distanza.

ART. 26 - Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica

- a. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo.
- b. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
- c. Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione dei competenti consigli di corso di studio anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi.
- d. Nel quadro di programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria o fra università ed imprese, l'Ateneo favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio.
- e. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. I corsi ufficiali possono essere mutuati dai diversi Dipartimenti dell'Ateneo previ accordi fra gli stessi. Il percorso formativo, costituito da 180 e 120 CFU nei corsi di Laurea e nei corsi di Laurea Magistrale, rispettivamente, non deve essere eccessivamente frammentato. A ciascun modulo coordinato, devono corrispondere, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera del Senato Accademico a livello di Ateneo. Possono essere previsti insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi, con un numero di CFU inferiore ai predetti limiti, esclusivamente nei casi di oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione al riguardo, e per corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata dei Consigli di Dipartimento di riferimento e coerentemente con le disposizioni ministeriali in materia.
- f. Il corso di insegnamento deve essere finalizzato agli obiettivi formativi del corso di studio;
- g. Il numero di CFU associato a ciascun corso di insegnamento deve rappresentare il tempo richiesto (in termini di lezioni frontali e di studio individuale) per acquisire determinate competenze.
- h. Nella predisposizione del regolamento didattico di un corso di studio, e quindi nell'esplicitazione delle attività formative sotto forma di insegnamenti, devono essere indicati i contenuti minimi da impartire nell'insegnamento, le competenze culturali e quelle metodologiche che ci si aspetta lo studente debba acquisire al termine del corso stesso.
- i. In ciascun Corso di Laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o verifiche di profitto. Il numero di 20 esami include anche le valutazioni finali relative alle attività autonomamente scelte dallo studente che devono essere conteggiate nel numero di 1. Le valutazioni relative alle attività denominate "altre", incluse quelle relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, in ragione della loro natura e modalità, possono non essere considerate ai fini del conteggio.
- j. In ciascun Corso di Laurea Magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. Nei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36. Le valutazioni relative alle attività denominate "altre", incluse quelle relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio di cui alle lettere c) denominate "altre", incluse quelle relative alla preparazione della prova finale per il

conseguimento del titolo di studio, in ragione della loro natura e modalità, possono non essere considerate ai fini del conteggio.

- k. I Dipartimenti di riferimento, su proposta del competente Consiglio di Area Didattica e sentiti gli eventuali Dipartimenti interessati, deliberano le coperture degli insegnamenti dando priorità agli insegnamenti di base e caratterizzanti dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, per la copertura con professori di ruolo, con il consenso degli stessi e nel rispetto del principio di un'equa ripartizione del carico didattico, in termini di ore di insegnamento e numerosità degli studenti iscritti ai diversi insegnamenti nonché della continuità didattica.
- l. I Consigli dei Dipartimenti di riferimento, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati, provvedono, a deliberare la richiesta degli insegnamenti da tenersi per supplenza o affidamento nell'anno accademico successivo.
- m. Gli affidamenti e le supplenze potranno essere retribuiti in ragione dell'impegno didattico richiesto dall'insegnamento, nei limiti previsti dalla normativa vigente nell'ambito del finanziamento annuale ripartito dagli Organi Accademici. La retribuzione dell'affidamento o della supplenza è strettamente connessa al superamento dei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i docenti. Ferma restando la possibilità di assumere la supplenza o l'affidamento a titolo gratuito anche oltre i limiti dell'impegno orario.
- n. Incarichi di docenza formale o integrativa possono essere attribuiti, a studiosi ed esperti di alta qualificazione professionale o scientifica per contratto secondo le norme vigenti.
- o. I Consigli di Area Didattica possono proporre al Consiglio di Dipartimento di riferimento di deliberare lo sdoppiamento di corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza delle Scuole/Facoltà di riferimento, attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa la modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
- p. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi è compito della Commissione Didattica Paritetica competente verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

ART. 27 - Cultori della materia

1. I cultori della materia possono far parte delle Commissioni d'esame, in aggiunta al Presidente e ad almeno un altro docente.
2. I cultori della materia devono possedere la necessaria qualificazione scientifica e didattica stabilita dai Regolamenti Didattici di Dipartimento.
3. I cultori della materia sono nominati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di Area Didattica.

ART. 28 - Esami e verifiche del profitto

1. Forme di verifica del profitto

- a. I Regolamenti didattici dei Dipartimenti di riferimento e, per quanto di competenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
- b. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo.
- c. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari moduli coordinati partecipano

collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.

- d. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
- e. L'esame consiste in una prova individuale orale e/o scritta, che può essere preceduta da prove in itinere il cui esito negativo non influisce sull'ammissione all'esame finale, e che mira ad accertare la preparazione ed il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia di esame. La previsione di altre forme di verifica del profitto è demandata al Regolamento del Corso di Studio. Per quanto attiene agli studenti portatori di DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), certificati ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova d'esame
- f. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.
- g. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative "altre" non sono considerate ai fini del conteggio degli esami. L'esame orale è pubblico.
- h. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
- i. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
- j. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti Didattici dei Dipartimenti di riferimento, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.
- k. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
- l. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

2. Calendario degli esami di profitto

- a. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico del Dipartimento di riferimento e deve essere reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
- b. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per

comprovati motivi, dovranno essere autorizzate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.

- c. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi. Deve, comunque, essere consentito allo studente di poter svolgere le prove di esame relative a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso in giorni diversi del medesimo appello.
- d. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Laddove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
- e. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti, prima dell'inizio di ciascun insegnamento, tutte le informazioni relative al programma, alla prova d'esame, al materiale didattico, alle dispense, alle esercitazioni e alle precedenti prove d'esame, qualora la prova sia scritta.
- f. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane. Deve essere, comunque, consentito allo studente, in caso di esito negativo, di poter ripetere l'esame del medesimo insegnamento nell'appello successivo.
- g. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.

3. Composizione delle commissioni per gli esami di profitto

- a. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Area Didattica, secondo criteri predefiniti in norme di Ateneo.

Tali Commissioni sono composte da almeno due docenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro docente titolare di insegnamento. Nei limiti stabiliti dai Regolamenti Didattici di Dipartimento, possono fare parte delle Commissioni d'esame anche cultori della materia in aggiunta ad almeno 2 due docenti.

ART. 29 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Modalità e criteri per la prova finale

- a. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio disciplinano le modalità della prova e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
- b. Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere acquisito il numero minimo di crediti universitari previsto dalla normativa in vigore.
- c. La prova finale della laurea deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.
- d. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
- e. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.
- f. Compete ai Dipartimenti ai quali fanno capo i corsi di studio disciplinare nei rispettivi Regolamenti didattici, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al

curriculum degli studi seguiti. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.

- g. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
- h. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode in seguito a valutazione unanime della Commissione.
- i. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
- j. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

2. Commissioni giudicatrici

- a. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore del Dipartimento di riferimento.
- b. I Regolamenti Didattici di Dipartimento stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore a esperti esterni.
- c. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale in misura non superiore al 30%, docenti a contratto o in convenzione in servizio nell'anno accademico interessato.
- d. Nel caso di Corsi di studio interateneo, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita prevedendo la presenza di almeno due docenti di ogni Ateneo interessato.

3. Calendario delle prove finali

Il calendario delle prove finali, approvato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, deve prevedere almeno quattro sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dalla vigente normativa.

ART. 30 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Gli organi didattici competenti, con apposita delibera, possono determinare criteri generali per il passaggio di corso richiesto da studenti nell'ambito dello stesso ateneo, anche sulla base di intese tra una pluralità di strutture didattiche.
2. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università stipula convenzioni ed accordi in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.
3. In caso di trasferimento dello studente da atenei non convenzionati, le strutture didattiche che accolgono lo studente, in tutti i casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.
4. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 3.
5. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici devono assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui

- per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
 8. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
 9. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
 10. Le modalità di riconoscimento dei CFU di cui al precedente comma sono disciplinate da apposito Regolamento denominato "Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi in favore di soggetti appartenenti ad enti o istituzioni". Il numero di tale riconoscimento che, in ogni caso, non può essere superiore a 12 CFU, ricomprende sia le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività di livello post-secondario.
 11. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, la struttura didattica può abbreviare la durata del corso di studio.
 12. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università dell'Aquila; è altresì consentita la presentazione delle istanze di trasferimento da o ad altra sede universitaria entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere la domanda purché adeguatamente motivata.
 13. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Area Didattica di destinazione, che valuta, sulla base dei criteri generali determinati dalla competente struttura didattica, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
 14. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
 15. Il Consiglio di Corso di studi attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
 16. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
 17. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.
 18. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea (programmi Socrates-Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.

19. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 16, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
20. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 16 e diventa operante con approvazione da parte del Consiglio di Area Didattica interessato.

ART. 31 - Orientamento e tutorato

1. Servizio di orientamento e tutorato svolto dall'Ateneo

- a. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, l'Università provvede ad organizzare anche attraverso le strutture didattiche attività di orientamento e tutorato, articolate, in particolare, nella scelta della Facoltà e del Corso di studio, nel percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, nell'inserimento nel mondo del lavoro.
- b. Per tali finalità, la Commissione di Ateneo per l'orientamento ed il tutorato e gli appositi Servizi di Ateneo provvedono a:
 - A. organizzare attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, in collaborazione con le scuole stesse;
 - B. garantire informazioni, accessibili anche a distanza, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonché notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini del godimento del diritto allo studio;
 - C. favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei Laureati nel mondo del lavoro;
 - D. promuovere gli scambi internazionali di studenti e di docenti;
 - E. attivare forme di tutorato per il sostegno degli studenti nel percorso didattico, nonché ogni altra iniziativa, anche in collaborazione con associazioni studentesche, che favorisca una partecipazione attiva alla vita universitaria;
 - F. agevolare gli studi degli studenti stranieri, organizzando corsi di lingua italiana;
 - G. fornire sostegno agli studenti disabili.

2. Servizio di orientamento e tutorato svolto dalle strutture didattiche.

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello devono prevedere attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti. Possono rientrare tra queste attività integrative:

- a. attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
- b. attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in Corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c. attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

ART. 32 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è pubblica. L'Ateneo mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta

- didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura responsabile.
 3. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dai Dipartimenti, come gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico ed il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Direttori di Dipartimento mediante l'affissione in appositi Albi e mediante altre forme e strumenti.
 4. La pubblicazione del manifesto di Dipartimento è curata, entro termini prefissati, dalle strutture a ciò delegate.

TITOLO IV – Studenti

ART. 33 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Studenti a tempo pieno e a tempo definito

1. Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari, la durata normale dei corsi di Laurea è di tre anni e la durata normale dei corsi di Laurea Magistrale è di due anni ulteriori dopo la Laurea, se i crediti acquisiti nel corso di I livello sono integralmente riconosciuti per il corso di II livello. Il numero di crediti da acquisire in media per ogni anno è 60. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum a un altro. Tale passaggio deve comunque essere richiesto al Consiglio di Area Didattica, il quale delibererà tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione.

2. Studenti “in corso”, “fuori corso” e “ripetenti”

- a. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti “in corso”.
- b. Per studenti “fuori corso” si intendono quelli che avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi.
- c. Per studenti “ripetenti” si intendono quelli che chiedono di essere iscritti, nuovamente, all'anno di corso di provenienza.

3. Iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo.

Gli iscritti a corsi di studio presso l'Università dell'Aquila o altre Università italiane o estere, così come i cittadini italiani e stranieri, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale, possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio di ogni livello presenti nell'Università dell'Aquila nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame ed averne, dalla Segreteria Studenti, regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per l'acquisizione di crediti formativi universitari o per il recupero di debiti formativi.

ART. 34 - Studenti diversamente abili

1. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L'Ateneo provvede a rimuovere gli ostacoli all'integrazione nella comunità universitaria anche attraverso l'istituzione di un ufficio per l'accoglienza ed il supporto necessario per venire incontro agli specifici bisogni ed esigenze. Gli studenti diversamente abili hanno diritto ad essere affiancati da personale qualificato.

ART. 35 - Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
3. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente (vedi art. 32, punto 2, lettera c).

TITOLO V – Docenti

ART. 36 - Compiti didattici dei Docenti Universitari (Professori e Ricercatori)

1. Definizione dei compiti didattici dei docenti, inclusa l'attività tutoriale

- a. I Professori ed i Ricercatori, secondo le rispettive norme di stato giuridico, adempiono ai compiti didattici svolgendo le relative attività nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.
- b. I Dipartimenti di afferenza, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, nell'ambito della programmazione annuale, ripartiscono le attività didattico-formative, incluse quelle attinenti al tutorato, in modo da assicurare la piena utilizzazione dei docenti, nonché un'equa distribuzione del carico didattico complessivo.
- c. L'impegno didattico complessivo, incluse le attività di tutorato e di orientamento, di un professore a tempo pieno è definito dalla normativa vigente.
- d. L'impegno didattico complessivo, incluse le attività di tutorato e di orientamento, di un professore a tempo definito è definito dalla normativa vigente.
- e. Le competenti strutture didattiche, al momento dell'iscrizione, assegnano a ciascuno studente un tutor-docente che lo segua per tutto il percorso di studio.
- f. I docenti universitari assolvono il proprio impegno didattico primariamente esercitando i compiti loro assegnati, nell'ambito dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca.
- g. La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Direttore del Dipartimento di riferimento. Il Consiglio di Area Didattica verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti.
- h. Ogni interruzione dell'attività didattica deve essere segnalata al Direttore del Dipartimento di riferimento, che provvederà a darne tempestiva comunicazione agli studenti con idoneo avviso.

- i. Deve essere garantita da parte del docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare i docenti fissano almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.
- j. I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

2. Modalità di svolgimento delle lezioni e di altre attività formative

- a. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica in tre giorni distinti della settimana; modalità diverse possono essere previste dalle strutture didattiche per particolari tipologie o in presenza di motivate esigenze organizzative o di insegnamento.
- b. Ciascun docente, titolare o affidatario di insegnamento, è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati.
- c. Il docente non può astenersi dalle lezioni e dai ricevimenti, che devono svolgersi per l'intero anno accademico, se non per causa di forza maggiore, motivi di salute, comprovati impegni scientifici o istituzionali. In caso di assenza il docente è sostituito da un professore o ricercatore che firmerà i registri delle lezioni per le ore effettuate.
- d. Se un docente o ricercatore durante il periodo destinato all'attività didattica intende assentarsi per più di una settimana, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Direttore di Dipartimento indicando il motivo dell'assenza, le modalità della sua sostituzione, nonché le modalità di recupero delle ore di attività non effettuate.
- e. Il recupero delle ore di attività didattica non effettuate è necessario anche in caso di assenze occasionali quando le stesse comunque superino globalmente la settimana.
- f. Ciascun docente è tenuto ad annotare, in apposito registro, anche con l'ausilio di mezzi informatici, l'argomento della lezione o esercitazione svolta. Eventuali interventi didattici svolti da personale diverso dal titolare dell'insegnamento devono essere annotati nel precitato registro. Nello stesso registro deve essere altresì indicata ogni altra attività didattica, formativa, istituzionale. Il registro può essere richiesto in corso d'anno dal Direttore di Dipartimento o dal Rettore e deve essere depositato al termine dell'anno accademico presso l'ufficio di Direzione del Dipartimento.

ART. 37 - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Al Nucleo di Valutazione di Ateneo è affidato il compito del monitoraggio della qualità e della organizzazione della didattica.
2. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, determina periodicamente i parametri e gli indicatori quantitativi e qualitativi atti a valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività didattiche.
3. Le strutture didattiche, mediante appositi questionari, rilevano per tutti gli insegnamenti in ciascun periodo didattico, i dati concernenti la valutazione degli stessi da parte degli studenti.
4. La relazione relativa alla valutazione della qualità della didattica percepita dagli studenti, è resa pubblica presso le strutture dell'Ateneo.
5. Le strutture didattiche rilevano periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione dell'attività didattica da parte degli studenti stessi.
6. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predisponde una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando appositi questionari somministrati agli studenti e attività di autovalutazione dei corsi di studio. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
7. Le strutture didattiche valutano annualmente i carichi didattici dei docenti e ricercatori, e i risultati della loro attività tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, delle relazioni sulla didattica predisposte dal Consiglio di Dipartimento e dei rapporti del Nucleo di valutazione di Ateneo.

8. L'effettiva frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale di cui al comma precedente e mediamente impiegata dagli studenti per il superamento degli esami di profitto, è verificata annualmente e per ciascuna disciplina dal NAV mediante appositi questionari informativi e/o quanto altro occorra a tal fine; le risultanze sono rese note nella relazione annuale. In caso di rilevante scostamento tra la frazione riscontrata e quella indicata nel regolamento didattico del corso di studio, le strutture didattiche competenti devono attivarsi al fine di consentire il rispetto dei limiti deliberati.

TITOLO VI - Norme transitorie e finali

ART. 38 - Allegati ed entrata in vigore del Regolamento didattico di Ateneo

1. I Dipartimenti di riferimento dei corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono riportati nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. I Corsi di Laurea e Laurea Magistrale istituiti presso l'Ateneo e i relativi Dipartimenti di riferimento nonché, laddove previsti, i relativi Dipartimenti associati, costituiscono l'allegato 2 del presente Regolamento.
3. I Corsi di Specializzazione istituiti presso l'Ateneo sono elencati nell'allegato 3 del presente Regolamento.
4. I Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso l'Ateneo sono elencati nell'allegato 4 del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Limitatamente agli Ordinamenti Didattici, il Regolamento si applica ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei provvedimenti collegati. Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 509/99, fino ad esaurimento, sono disciplinati dalla normativa di riferimento.
6. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
7. L'Università assicura e disciplina la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi Ordinamenti.
8. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

ALLEGATO 1

STRUTTURE DIDATTICHE DI RIFERIMENTO: DIPARTIMENTI

- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE
- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA
- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA
- DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA' PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E CHIMICHE
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

ALLEGATO 2
CORSI DI STUDIO
(LAUREA, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO)
ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
E RELATIVI DIPARTIMENTI DI RIFERIMENTO
A.A. 2022/2023

	Classe	Denominazione Corso di Studio	Dipartimento di Riferimento
1.	L-2 Biotecnologie	Biotecnologie	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
2.	L-5 Filosofia	Filosofia e teoria dei processi comunicativi	Scienze umane
3.	L-7 Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria civile e ambientale	Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale
4.	L-8 Ingegneria dell'informazione	Ingegneria dell'Informazione	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
5.	L-9 Ingegneria industriale	Ingegneria Industriale	Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
6.	L-10 Lettere	Lettere	Scienze umane
7.	L-12 Mediazione linguistica	Mediazione linguistica e culturale	Scienze umane
8.	L-13 Scienze biologiche	Scienze Biologiche	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
9.	L-14 Scienze dei servizi giuridici	Operatore Giuridico d'Impresa	Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
10.	L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	Economia e Amministrazione delle imprese	Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
11.	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze umane
12.	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive	Scienze motorie e sportive	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
13.	L-24 Scienze e tecniche psicologiche	Scienze Psicologiche Applicate	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
14.	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	Scienze e Tecnologie Chimiche e dei Materiali	Scienze fisiche e chimiche
15.	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	Fisica	Scienze fisiche e chimiche
16.	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	Informatica	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
17.	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	Scienze e tecnologie per l'ambiente	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
18.	L-35 Scienze matematiche	Matematica	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
19.	L-39 Servizio sociale	Scienze del servizio sociale	Scienze umane
20.	L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
21.	L/SNT1 Professioni	Ostetricia (abilitante alla	Medicina clinica, sanità pubblica,

	sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	professione sanitaria di Ostetrica/o)	scienze della vita e dell'ambiente
22.	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione	Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
23.	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione	Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
24.	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione	Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia)	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
25.	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione	Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
26.	L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione	Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva)	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
27.	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche	Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
28.	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche	Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
29.	L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche	Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
30.	L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione	Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
31.	L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio	Tecniche della Protezione Civile e sicurezza del territorio	Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale
32.	LM-4 c.u. Architettura e ingegneria edile-architettura	Ingegneria edile-architettura	Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale
33.	LM-6 Biologia	Biologia della salute e della nutrizione	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente

34.	LM-6 Biologia	Neurosciences	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
35.	LM-6 Biologia & LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	Biologia Ambientale e Gestione degli Ecosistemi	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
36.	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
37.	LM-14 Filologia moderna	Studi letterari e culturali	Scienze umane
38.	LM-17 Fisica	Fisica	Scienze fisiche e chimiche
39.	LM-17 Fisica	Atmospheric Science and Technology	Scienze fisiche e chimiche
40.	LM-18 Informatica	Informatica	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
41.	LM-22 Ingegneria chimica	Ingegneria chimica	Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
42.	LM-23 Ingegneria civile	Ingegneria Civile	Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale
43.	LM-25 Ingegneria dell'automazione	Control systems and automation engineering	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
44.	LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni	Ingegneria delle telecomunicazioni: Tecnologie e servizi innovativi	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
45.	LM-28 Ingegneria elettrica	Ingegneria elettrica	Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
46.	LM-29 Ingegneria elettronica	Ingegneria Elettronica	Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
47.	LM-31 Ingegneria gestionale	Ingegneria gestionale	Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
48.	LM-32 Ingegneria informatica	Ingegneria Informatica	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
49.	LM-33 Ingegneria meccanica	Ingegneria Meccanica	Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
50.	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Ingegneria per l'ambiente ed il territorio	Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale
51.	LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale	Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale	Scienze umane
52.	LM-40 Matematica	Matematica	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
53.	LM-41 Medicina e chirurgia	Medicina e chirurgia	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
54.	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Ingegneria Matematica	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
55.	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Modellistica Matematica	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
56.	LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria	Odontoiatria e protesi dentaria	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
57.	LM-51 Psicologia	Psicologia applicata, clinica e della salute	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche

58.	LM-54 Scienze chimiche	Scienze Chimiche	Scienze fisiche e chimiche
59.	LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	Scienze motorie preventive e adattative	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
60.	LM-68 Scienze e tecniche dello sport	Scienza e tecnica dello sport	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
61.	LM-77 Scienze economico aziendali	Amministrazione, Economia e Finanza	Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
62.	LM-78 Scienze filosofiche	Filosofia	Scienze umane
63.	LM-85 bis Scienze della formazione primaria	Scienze della formazione primaria	Scienze umane
64.	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali	Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi	Scienze umane
65.	LM-89 Storia dell'arte	Beni culturali	Scienze umane
66.	LM Data – DATA SCIENCE	Data science applicata	Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
67.	LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche	Scienze Infermieristiche e ostetriche	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
68.	LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
69.	LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche	Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
70.	LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche	Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche	Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
71.	LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente

ALLEGATO 3

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ISTITUITI DALL'ATENEO

Scuola di Specializzazione	
Allergologia e Immunologia Clinica	(capofila)
Anatomia Patologica	
Anestesia e Rianimazione	(capofila)
Chirurgia Maxillo-Facciale	
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	
Chirurgia Toracica	
Ematologia	
Endocrinologia e Malattie del Ricambio	
Farmacologia	
Fisica Medica	(capofila)
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	(capofila)
Geriatria	(capofila)
Ginecologia e Ostetricia	(capofila)
Igiene e Medicina Preventiva	(capofila)
Malattie Apparato Cardiovascolare	(capofila)
Medicina d'Emergenza Urgenza	(capofila)
Medicina dello Sport	
Medicina Fisica e Riabilitazione	
Medicina Interna	(capofila)
Neurochirurgia	(capofila)
Neuropsichiatria Infantile	
Oftalmologia	
Ortopedia e Traumatologia	(capofila)
Ortognatodonzia	(capofila)
Patologia Clinica	
Pediatria	(capofila)
Psichiatria	(capofila)
Psicologia Clinica	
Urologia	
Audiologia e Foniatria	
Biochimica Clinica	
Chirurgia Apparato Digerente	
Chirurgia Generale	(capofila)

Chirurgia Vascolare	(capofila)
Dermatologia e Venereologia	
Medicina del Lavoro	
Neurologia	(capofila)
Oncologia	(capofila)
Otorinolaringoiatria	
Radiodiagnostica	(capofila)
Radioterapia	(capofila)

ALLEGATO 4

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA ISTITUITI DALL'ATENEO

- Biotecnologie cellulari e molecolari (dottorato in consorzio – sede consorziata)
- Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale
- Ingegneria e scienze dell'informazione
- Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
- Matematica e modelli
- Medicina clinica e sanità pubblica
- Medicina sperimentale
- Scienze della salute e dell'ambiente
- Scienze fisiche e chimiche
- Studi letterari e culturali (dottorato in convenzione – sede consorziata).